Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi e Sport

Ordinanza n. 129 del 09/10/2024

OGGETTO: ACCENSIONE ANTICIPATAIMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192"*, individua i limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, *"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"* e s.m.i., ha suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche ed il Comune di Valenza risulta appartenere alla zona climatica E;
- l'art.1 comma 2 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 6 ottobre 2022 n.383 *"Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento"*, stabilisce per i Comuni appartenenti alla zona climatica E un orario massimo di funzionamento pari a 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 e s.m.i. i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire

riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, ed assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1;

VERIFICATO CHE la situazione climatica ha subito un repentino cambiamento caratterizzato da una notevole diminuzione delle temperature, in particolare nelle ore mattutine e serali;

VISTI:

- gli artt.31 e 34 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*;
- gli artt.129 e 132 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* e s.m.i.;
- il *"Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale*" del 6/09/2022;
- gli artt.4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";*
- D.M. 6 ottobre 2022 n.*383 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento"*;

ORDINA

In deroga a quanto previsto dalle normative di cui alla premessa, l'attivazione degli impianti di riscaldamento a far tempo dalla data dal 09 Ottobre 2024 al 14 Ottobre 2024, nell'ambito del territorio di Valenza, ferme restando le limitazioni di cui al comma 3, Art. 4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 (per un massimo di 7 ore giornaliere di utilizzo).

La presente ordinanza non si applica:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVERTE

- che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista.
- che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Alessandria, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune e la divulgazione dello stesso a mezzo di comunicato stampa, al fine di garantirne la massima diffusione.

Il Sindaco

Maurizio Oddone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005